

Interdittiva Antimafia

Sindacato G.A. - Interdittiva Antimafia

Consiglio di Stato, sentenza del 5 settembre 2019, n. 6105

[Approfondisci...](#)

Nell'ottobre 2017 la Prefettura di Reggio Calabria emetteva nei confronti della società appellante, attiva nell'ambito della gestione di strutture alberghiere sia per turisti sia per cittadini extracomunitari, una informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli artt. 89-bis e 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, sulla base della presenza di *"gravi indizi di collegamento con le consorterie criminali della provincia reggina"*.

Secondo l'appellante, tuttavia, la detta interdittiva sarebbe da censurare per eccesso di potere e travisamento dei presupposti, nonché violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, e tra l'altro, per mancata prova delle condotte che sarebbero espressione di condizionamento da parte della criminalità organizzata. In primo grado, il TAR Calabria riconosceva le ragioni della Prefettura, respingendo il ricorso.

La società destinataria dell'interdittiva proponeva quindi appello, sostenendo che il grave quadro indiziario indicato a fondamento del rigetto dalla sentenza impugnata non sussisterebbe affatto, poiché il rischio di condizionamento mafioso non potrebbe valutarsi sulla base del criterio del "più probabile che non", mutuato dal diritto civile, che non permette di riscontrare alcuna certezza rispetto alle circostanze dedotte. Con la decisione in epigrafe, il Collegio ha innanzitutto sottolineato che senz'altro, nel bilanciamento dei diversi interessi, *"il giudice amministrativo, chiamato a sindacare il corretto esercizio del potere prefettizio nel prevenire l'infiltrazione mafiosa, deve farsi attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale di questo potere per una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa imprenditoriale"*.





Tuttavia, come precedente giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare dal punto di vista della tassatività sostanziale, risulta del tutto ragionevole l'applicazione della misura interdittiva in presenza delle due forme di contiguità, compiacente o soggiacente, dell'impresa ad influenze mafiose; da un punto di vista invece processuale, la c.d. "probabilità cruciale" rappresenta un elevamento della soglia di coerenza logica rispetto al criterio del "più probabile che non", significando che la sussistenza di condizionamento è da ritenersi ipotesi più probabile rispetto a "tutte le altre messe insieme". Ciò soltanto basterebbe a giustificare l'interdittiva che - nella sua funzione preventiva - si fonda su un accertamento che non deve per forza superare qualsivoglia ragionevole dubbio, proprio per non snaturare la propria funzione.

In più, il Consiglio di Stato ha richiamato anche la celebre sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo De Tommaso c. Italia, nella parte in cui statuisce che *"mentre la certezza è altamente auspicabile, può portare come strascico una eccessiva rigidità e la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze"* e ha affermato, in conclusione, che il potere prefettizio ha correttamente effettuato una ponderazione di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi in chiave di prevenzione, basandosi su corretti canoni di razionalità e inferenza logica.
